

## **ADEMPIMENTI CONVOCAZIONE ASSEMBLEE TERRITORIALI**

Per agevolare il compito in occasione degli adempimenti per la convocazione e la celebrazione delle Assemblee Territoriali, si riportano, di seguito, i punti più importanti connessi ai vigenti Regolamenti.

1. L'Assemblea Territoriale è convocata dal Presidente del Comitato o dal Commissario Straordinario almeno ventuno giorni liberi prima della data stabilita (art. 54 Statuto Federale commi 1, 4 e 5). Copia della delibera di convocazione dell'assemblea deve essere rimessa immediatamente alla Segreteria Generale per i successivi adempimenti (art. 35 R.O. n° 1).
2. Il Segretario Generale, ricevuta la copia della delibera, stila l'elenco ufficiale delle Società regolarmente affiliate aventi diritto a partecipare all'Assemblea e dei voti ad ognuna spettanti (art. 35 R.O. n° 2 e segg.). Copia di tale elenco sarà immediatamente inviato al Comitato interessato.
3. Ricevuto l'elenco ufficiale dei voti i Comitati dovranno provvedere ad inviare l'avviso scritto di convocazione ai Sodalizi affiliati e a quanti hanno diritto a parteciparvi in base all'art. 36 R.O. n° 1 lett a e b. Alla lettera deve essere allegato l'elenco ufficiale dei voti.
4. L'avviso di convocazione dell'assemblea, sottoscritta dal Presidente o dal Commissario Straordinario, deve obbligatoriamente contenere i seguenti dati (art. 36 R.O. commi da 2 a 5):
  - a. l'indicazione del luogo dell'Assemblea;
  - b. l'indicazione della data e dell'orario in prima ed in seconda convocazione, con l'avvertenza che tra le due convocazioni non può intercorrere meno di un'ora, (art. 25 comma 3 Statuto Federale e art. 42 R.O.)
  - c. l'espresso richiamo che il diritto di partecipazione e di voto della Società destinataria è quello che risulta dall'elenco ufficiale allegato alla lettera di convocazione.

I criteri e i tempi di presentazione delle candidature alla cui esatta osservanza è subordinata l'accettazione e l'ammissibilità delle domande. In base al dettato dell'art. 22 Statuto Federale comma 2, ciascun tesserato, in possesso dei requisiti indicati all'art. 23 dello Statuto Federale potrà presentare la propria candidatura ad una sola carica elettiva o provinciale o regionale o nazionale, fino alle ore 12.00 del settimo giorno antecedente l'inizio del periodo fissato per lo svolgimento delle assemblee territoriali (art. 54 Statuto Federale comma 5), **ovvero fino alle ore 12.00 di venerdì 31 ottobre 2008** (l'inizio del periodo fissato per lo svolgimento delle assemblee territoriali in base al già citato articolo dello Statuto Federale è il **7 novembre e termina il 30 novembre 2008.**) con le seguenti modalità:

- **CANDIDATURE ALLE CARICHE REGIONALI**

Possono pervenire entro il termine di cui sopra presso la sede del rispettivo Comitato Regionale.

Le candidature possono essere inviate, nel termine indicato, per raccomandata AR (in questo caso devono pervenire entro il termine indicato) o presentate a mano presso la sede del rispettivo Comitato Regionale.

Le candidature possono essere anticipate via fax allegando copia di un documento di identità e depositando comunque gli originali entro i 5 giorni successivi all'invio.

- **CANDIDATURE ALLE CARICHE PROVINCIALI**

Devono pervenire entro il termine di cui sopra presso le sedi dei Comitati Regionali competenti per territorio.

Le candidature possono essere inviate, nel termine indicato, per raccomandata AR (in questo caso devono pervenire entro il termine indicato) o presentate a mano presso la sede del Comitato Regionale competente per territorio.

Le candidature possono essere anticipate via fax allegando copia di un documento di identità e depositando comunque gli originali entro i 5 giorni successivi all'invio.

5. Indicazioni precise sulle deleghe di rappresentatività, come di seguito riportato:

**PER I COMITATI REGIONALI**

In base al dettato del comma 2 art. 54 Statuto Federale nelle assemblee regionali le deleghe di rappresentanza tra partecipanti sono ammesse nelle seguenti proporzioni:

- n. 1 delega, quando nella regione siano presenti più di venti associati con diritto di voto;
- n. 2 deleghe, quando nella regione siano presenti più di cinquanta associati con diritto di voto;
- n. 3 deleghe, quando nella regione siano presenti più di cento associati con diritto di voto;
- n. 4 deleghe, quando nella regione siano presenti più di duecento associati con diritto di voto;
- n. 5 deleghe, quando nella regione siano presenti più di quattrocento associati con diritto di voto;
- n. 6 deleghe, quando nella regione siano presenti più di ottocento associati con diritto di voto

**PER I COMITATI PROVINCIALI**

In base al dettato del comma 3 art. 54 Statuto Federale nelle assemblee provinciali è ammessa una delega di rappresentanza tra partecipanti.

In base al dettato del cap. 1 art. 27 Statuto Federale per le società ed associazioni sportive associate alla FIPAV partecipano all'Assemblea nazionale la persona che ne ha la rappresentanza legale, il rappresentante degli atleti maggiorenni tesserati e il rappresentante dei tecnici sportivi tesserati. In caso di impedimento della persona che rappresenta legalmente la società o l'associazione sportiva, partecipa all'Assemblea quella che la sostituisce secondo l'ordinamento interno od un suo delegato purché componente il Consiglio Direttivo societario regolarmente tesserato FIPAV.

In base al dettato del comma 2 art. 27 Statuto Federale, il legale rappresentante di ogni società o associazione sportiva avente diritto a partecipare all'Assemblea nazionale può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro partecipante della stessa categoria appartenente alla medesima regione del delegante. ....(omissis)...**I candidati alle cariche elettive ed i soggetti indicati nel successivo comma 4 non possono rappresentare società o associazioni sportive né direttamente né per delega** (art. 27 Statuto federale comma 2 e art. 30 R.O. comma 2)..

In base al dettato del comma art. 27 Statuto Federale ai lavori dell'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, il Presidente della federazione, i Vice Presidenti, i componenti del Consiglio Federale, il Collegio dei Revisori dei Conti, i Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali, degli organi giurisdizionali e delle Commissioni Nazionali.

In base al dettato del comma 1 art 54 dello Statuto Federale nelle assemblee territoriali.....*omissis*.....I Presidenti ed i componenti i Comitati Regionali, nonché i Presidenti dei Comitati Provinciali non possono rappresentare affiliati né direttamente né per delega..

Si rammenta che ogni partecipante avente diritto a voto dovrà esibire alla Commissione Verifica Poteri:

- un valido documento di identità personale;
- l'attestazione per estratto dei voti esprimibili stampato dal portale federale nella sezione tesseramento on line;
- eventuali altre deleghe.

ALLEGATA AD OGNI DELEGA È NECESSARIO PRODURRE COPIA LEGGIBILE DI VALIDO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL SODALIZIO

L'avviso di convocazione deve essere diramato mediante affissione all'albo ufficiale del Comitato, mediante invio a mezzo del servizio postale al recapito risultante dalla domanda di affiliazione. L'inoltro deve essere effettuato almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea (art. 36 R.O. commi 3, 4 e 5).

Il Comitato o il Commissario Straordinario, con propria delibera, deve provvedere alla nomina della Commissione Verifica Poteri (Art. 39. R.O. commi 1 a 3) anteriormente alla data di svolgimento dell'Assemblea. **I componenti di tale Commissione non possono essere nominati tra i candidati alle cariche elettive.**

Infine l'ordine del giorno dell'assemblea (art. 36 R.O. comma 2) deve prevedere:

1. Costituzione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea: Presidente, Vicepresidente, Segretario;
2. Presentazione da parte dei candidati alla carica di Presidente (Regionale o Provinciale) del bilancio programmatico di indirizzo del Consiglio (Regionale o Provinciale) per il quadriennio 2009/2012;
3. Elezioni per il rinnovo delle cariche elettive per il quadriennio 2009/2012;
  - Elezione del Presidente (Regionale o Provinciale), da parte di tutti gli aventi diritto;
  - Elezione dei (quattro o sei) componenti il Consiglio (Regionale o Provinciale), da parte degli Associati;
  - Elezione del Revisore dei Conti Titolare e Supplente; da parte di tutti gli aventi diritto;
4. Nomina da parte dei rappresentanti Atleti e Tecnici presenti in Assemblea dei relativi rappresentanti delle Categorie Atleti e Tecnici ai fini della partecipazione alle Assemblee elettive territoriali del CONI.
5. Varie ed eventuali

Le schede di votazione devono essere distinte (una per l'elezione del Presidente e una per l'elezione del Consiglio) e di colore diverso. Devono contenere all'esterno ed all'interno l'indicazione dell'organo da eleggere cui si riferiscono (art. 43 R.O.) e devono prevedere all'interno i nominativi dei candidati.

La votazione per l'elezione del Presidente e per l'elezione del Consiglio deve avvenire in contemporanea ma con due urne differenti e contraddistinte con l'indicazione della votazione a cui si riferisce in modo da evitare ogni possibile scambio.

La Commissione Verifica Poteri deve essere insediata almeno tre ore prima dell'orario fissato in prima convocazione dell'Assemblea (art. 39 R.O. comma 5). Il Comitato dovrà fornire alla Commissione tutti gli atti, in possesso del Comitato stesso, relativi all'Affiliazione dei Sodalizi ed al tesseramento dei Dirigenti.

I Comitati, possibilmente e compatibilmente con lo spazio a disposizione nella sede di celebrazione dell'Assemblea, devono trovare un locale adatto per il seggio elettorale, al fine di permettere l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori.

Il verbale dell'Assemblea firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea è redatto in duplice esemplare, uno dei quali conservato presso la sede del Comitato, trasposto in apposito libro numerato e siglato in ogni sua pagina dal Presidente del Comitato e l'altro trasmesso, entro dieci giorni, al Segretario Generale della FIPAV (art. 45 RO comma 2).

Per quanto concerne la validità della costituzione dell'Assemblea si fa riferimento all'art. 28 dello Statuto Federale e art 40 R.O. comma 1:

1. L'Assemblea territoriale è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati la metà degli aventi diritto a voto;
- b) in seconda convocazione, salvo quanto previsto dall'articolo 69 del presente Statuto, qualunque sia la partecipazione degli aventi diritto a voto.

